

Le condizioni per l'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale...

Data: 28/02/2020

Area Tematica: Personale a.t.a.

Argomenti: [Personale/ATA: orario uffici](#)

Keywords: [#pbb](#) [#settimana](#) [#orario](#) [#nozze](#) [#venerdì](#) [#assistente](#) [#lavoro](#) [#intensità](#) [#sabato](#) [#liceo](#) [#testimone](#)

Domanda

Salve, nel nostro Liceo abbiamo un Assistente Amministrativo a 12/36h assunto inizialmente come orario di lavoro 6h antimeridiane dal venerdì al sabato dalle ore 8:00-14:00. L'assistente viene da fuori regione (residenza xxx sede di lavoro xxxx) ed è iscritto all'Università di XXX. L'assistente ci chiede che, se per partecipare ad esami o ad altri impegni di natura personale (testimone di nozze), può variare il suo orario in orario plurisettimanale lavorando nel mese di maggio una sola settimana a 6 giorni interi, facendo poi due settimane di riposo e rientro la quarta settimana di maggio riprendendo il suo orario normale dal venerdì al sabato.

Tale eventuale concessione riguarda solo una scelta organizzativa interna del Liceo che può accogliere o meno tale richiesta, oppure tale scelta organizzativa mista relativa a questo dipendente trova ostacoli di altro genere?: ad es. eventuale mancanza di copertura infortunistica INAIL nel caso di infortuni in itinere o altre limitazioni di altra natura? Cordiali saluti

Risposta

Ai sensi dell'art. 53 del CCNL 2007 le modalità di prestazione dell'orario di lavoro devono essere inserite nel piano delle attività del personale ATA.

La lett. b) del secondo comma del citato art. 53 disciplina l'orario plurisettimanale prevedendo che la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro ordinario, è effettuata in relazione a prevedibili periodi nei quali si rileva un'esigenza di maggior intensità delle attività o particolari necessità di servizio in determinati settori dell'istituzione scolastica, con specifico riferimento alle istituzioni con annesse aziende agrarie, tenendo conto delle disponibilità dichiarate dal personale coinvolto.

Ai fini dell'adozione dell'orario di lavoro plurisettimanale devono essere osservati i seguenti criteri:

a. il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale di 36 ore può eccedere fino a un massimo di 6 ore per un totale di 42 ore per non più di 3 settimane continuative;

b. al fine di garantire il rispetto delle 36 ore medie settimanali, i periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario devono essere individuati contestualmente di anno in anno e, di norma, rispettivamente, non possono superare le 13 settimane nell'anno scolastico.

Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro ordinario, oppure attraverso la riduzione del numero delle giornate lavorative.

Il riferimento è all'orario ordinario mentre nel caso di specie si è in presenza di dipendente con orario 12/36.

Inoltre, non è presente l'esigenza di maggiore intensità delle attività.

Ne consegue, a nostro avviso, che non può essere accolto quanto richiesto dal dipendente.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.